

N. 975/17 RG DIB
N. 50394/15 RG NR

ORIGINALE

Sentenza n. 1342/19
del 04.02.2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE TERZA PENALE

in composizione monocratica
nella persona del Giudice

dr. Guido Zucchetti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

██████████, nato il ██████████ a ██████████ ed elettivamente domiciliato in ██████████
██████████

difeso di fiducia dall'avv. ██████████, del Foro di Castrovillari (CS), con studio
in Milano via Turati n. 29;

IMPUTATO

- *in ordine al reato previsto e punito dall'art. 10 ter D. Lgs. 74/2000 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della "██████████", con sede legale in Milano corso Magenta n. 85 — P.I. ██████████—in relazione all'anno d'imposta 2012 non versava, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare di € 1.037.714,00 superando il limite della soglia di impunità stabilito dallo stesso articolo (€250.000,00). Comesso in Milano il 27/12/2013*

- *in ordine al reato previsto e punito dall'art. 10 bis D.L.vo 74/2000 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della "██████████", con sede legale in Milano, corso Magenta n.85 — P.I. ██████████ — in relazione all'anno d'imposta 2012 non versava, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per l'ammontare di euro 490.340,15 superando il limite di soglia di impunità stabilito dallo stesso articolo (euro 150.000,00). Comesso in Milano il 20.09.2013*

Conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero: assolvere l'imputato dalla contestata violazione dell'art. 10 ter D.L.vo 74/2000 perché il fatto non costituisce reato e assolvere l'imputato dalla contestata violazione dell'art. 10 bis perché il fatto non sussiste

PAGATI € 8,73
PER 5 COPIE
IL CANCELLIERE

Difesa: la difesa si associa alla richiesta del Pubblico Ministero quanto alla contestata violazione dell'art. 10 ter D.L.vo 74/2000 e chiede l'assoluzione dell'imputato per la residua imputazione per insussistenza oggettiva del fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso in data 14.07.2016, [redacted] nell'ambito del presente procedimento, è stato chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 10 ter D.L.vo 74/2000. Dopo un rinvio disposto per assicurare la corretta instaurazione del rapporto processuale, si è dato corso alla celebrazione del giudizio con rito ordinario, in particolare acquisendo le prove documentali indicate dalle parti, assumendo la testimonianza di [redacted], indicato dal Pubblico Ministero, e di [redacted], indicato dalla difesa dell'imputato, nonché procedendo all'esame di [redacted], consulente della difesa. All'udienza del 18.06.2018, in accoglimento di richiesta in tal senso avanzata dalla difesa, è stata disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n. 4349/18 RG Trib., avviato nei confronti di [redacted] per violazione dell'art. 10 bis D.L.vo 74/2000: nel frangente, la difesa ha dato il proprio consenso all'utilizzo nel procedimento riunito degli atti di istruttoria già compiuti. All'udienza del 04.02.2019 le parti hanno formulato le rispettive conclusioni ed è stata pronunciata sentenza.

*

Nell'ambito del procedimento n. 975/17 RG Trib. , all'imputato è stata contestata la violazione dell'art. 10 ter D.L.vo 74/2000. In particolare, secondo imputazione, [redacted] nella qualità di legale rappresentante di "[redacted]" non versava l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale anno imposta 2012 per euro 1.037.714 (superiore a 250.000): l'omissione aveva luogo il 27.12.2013, data ultima per effettuare il versamento.

Quali prove documentali, su richiesta del Pubblico Ministero, sono state acquisite copie della visura camerale della società "[redacted]" e della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2012.

Dall'esame della **visura camerale** emergono i seguenti dati d'interesse sul conto della società:

denominazione	[redacted]
sede	Milano, Corso Magenta 85
costituzione	13.10.1995
capitale	735.000 – 99% [redacted] 1% [redacted]
oggetto	gestione di servizi in favore di strutture sanitarie – nell'attività prevalente figura la gestione di strutture alberghiere
addetti	228
unità locali	6 in diverse aree dello Stato – vi figurano un bar, la preparazione di pasti per strutture ospedaliere, servizi di pulizie

bilanci regolarmente depositati

amministrazione ██████████, nato a ██████████ il ██████████, Amministratore Unico, nominato con atto del 09.04.2013 - i procuratori nominati non hanno deleghe in materia fiscale

Dall'esame della **dichiarazione SC 2013 (anno imposta 2012)**, nella quale ██████████ risulta indicato nel quadro relativo al rappresentante firmatario, emergono i seguenti dati d'interesse:

reddito imponibile	978.116
imposta netta	268.982
ricavi	13.984.745
IVA a debito	1.712.764
IVA detraibili	675.050
IVA da versare	1.037.714
volume d'affari	14.166.790

Nella sua deposizione, il teste ██████████ ha confermato i dati ricavabili dalla documentazione qui sopra richiamata e non ha aggiunto indicazioni di rilievo: in particolare, è stato confermato l'ammontare dell'IVA a debito fu di euro 1.037.714 e che ██████████ era legale rappresentante della società dal 09.04.2013.

Il fatto contestato in imputazione è stato dunque provato nella sua materialità e, a ben vedere, non è stato contestato dalla difesa, la quale ha posto invece l'accento sulla situazione di crisi nella quale versava la ██████████ e sulla genesi della crisi medesima, dovuta a fattori esterni, non imputabili all'amministratore della società.

A tale ultimo riguardo, indubbio significato è da riconoscere alla consulenza tecnica curata da ██████████, proposta con elaborato scritto ed esposizione orale nel corso del dibattimento. Quanto all'elaborato, tenuto conto del fatto che il reato contestato ha riguardato l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno imposta 2012 per euro 1.037.714, e del fatto che la relativa omissione si è perfezionata il 27.12.2013, assume particolare rilievo la parte della relazione nella quale viene evidenziato che, nell'anno 2012, la ██████████ emise nei confronti della ██████████, principale destinataria dei servizi erogati dalla società, fatture per euro 9.574.296,79, le quali non vennero pagate; fatture a fronte della cui emissione avrebbe dovuto essere incassata IVA per euro 1.082.538,53 (si vedano in proposito la pagina 100 della consulenza e lo schema subito successivo); e pure è di indubbio peso il fatto che la ██████████ si sia insinuata al passivo della procedura straordinaria della Congregazione per l'importo di euro 8.600.000 (si veda in particolare l'allegato 4 alla consulenza). Quanto all'esposizione resa nel corso del dibattimento, il consulente ha messo in evidenza che nell'anno 2012 la ██████████ entrò in una grave crisi che, nel novembre 2012, la portò a presentare domanda di concordato preventivo, il cui avvio determinò il blocco del pagamento delle fatture arretrate, tra le quali quelle emesse da ██████████ per un ammontare di oltre nove milioni di euro e per le quali la società aveva nel frattempo fatto ricorso al sistema bancario; e ha sottolineato che la situazione divenne in seguito irreversibile e ██████████ ancora oggi non ha incassato quanto di sua spettanza.

Va allora richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “ai fini dell'accertamento del dolo generico del delitto di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 occorre ravvisare la concreta possibilità di adempiere il pagamento nei termini di legge, che costituisce il presupposto della sussistenza della volontà del soggetto obbligato di non effettuare il versamento dovuto. (In motivazione la S.C. ha affermato che va escluso il dolo generico nell'ipotesi in cui l'omesso versamento derivi dalla mancanza della necessaria liquidità dovuta al mancato incasso delle fatture emesse con l'addebito d'imposta). (Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 23/01/2018, RV 272069 – 01).

Sulla base della situazione di fatto ricostruita nei termini anzidetti e del principio appena richiamato l'imputato deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

Nell'ambito del procedimento n. 4349/17 RG Trib. , all'imputato è stata contestata la violazione dell'art. 10 bis D.L.vo 74/2000. In particolare, secondo imputazione, [REDACTED] nella qualità di legale rappresentante di “[REDACTED]”, non versava le ritenute d'imposta risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per euro 490.340,15 : tale omissione si verificava in data 20.09.2013, termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta.

Ebbene, ai fini della prova della colpevolezza dell'imputato, sono stati acquisiti i documenti di seguito richiamati:

- interrogazioni all'anagrafe tributaria (11.01.2016) – dal documento si ha conferma del fatto che l'imputato assumeva la carica di amministratore il 09.04.2013, carica che, in precedenza, tra il 10.03.2008 e il 09.04.2013, era stata ricoperta da [REDACTED]
- comunicazione di irregolarità – da esse si rileva l'omesso versamento di ritenute per euro 490.340,15
- modello 770 – presentato il 13.09.2013, indica come rappresentante firmatario della dichiarazione [REDACTED]
- visura storica (11.01.2016)

La documentazione acquisita prova dunque che vi fu l'omissione dei versamenti contestati in imputazione, mentre nulla dimostra in merito al rilascio delle previste certificazioni, elemento richiesto all'epoca per il perfezionamento del reato. Ebbene, in proposito va ricordato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è espressa nel senso che “in tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall'art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituto delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770)” (Sez. U, Sentenza n. 24782 del 22/03/2018, RV 272801 – 01).

Ora, è ben vero che gli elementi acquisiti nel giudizio depongono nel senso di una gestione della “[REDACTED]” regolare del punto di vista contabile e portano quindi a

presumere che il rilascio delle certificazioni effettivamente avvenne; ma è altrettanto vero che si tratta pur sempre di argomento presuntivo, che non può essere assimilato a prova diretta del fatto in contestazione.

Da ultimo, va detto che, una volta ritenuto provato l'elemento oggettivo del reato, le valutazioni circa la sussistenza dell'elemento psicologico non potrebbero essere diverse da quelle poc'anzi espresse con riguardo all'altra imputazione: in proposito, si ritiene infatti che l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla fattispecie in esame, tendente a escludere la rilevanza scriminante dello stato di crisi dell'impresa (si veda per esempio Sez. 3, Sentenza n. 3647 del 12/07/2017, RV 272073 - 01), trovi comunque un limite in casi, come il presente, di crisi sì latente da tempo, ma in concreto manifestatasi in tempi assai ridotti, tali da rendere in concreto non esigibili scelte operative diverse.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE


████████████████████ dal reato di cui all'art. 10 bis D.L.vo 74/2000 perché il fatto non sussiste e dal reato di cui all'art. 10 ter D.L.vo 74/2000 perché il fatto non costituisce reato

visto l'art. 544 c.p.p.

FISSA

in giorni 40 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 04.02.2019

Il Giudice


TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITO
MILANO, IL 14/3/2019
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dot.ssa ██████████
